

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAPENTA, BEORCHIA e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1985

Norme sulla gestione in forme societarie delle farmacie

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che fino al 1968 la gestione e la proprietà delle farmacie era consentita oltre che ai farmacisti iscritti all'albo professionale anche a cooperative, ad enti cooperativistici e a società comunque costituite, con l'emanazione della legge n. 475 del 1968 tali concessioni, con l'obiettivo di far accedere più facilmente i farmacisti non titolari alla titolarità, vennero annullate.

L'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, infatti, che vuole la titolarità e i beni patrimoniali delle farmacie proprietà esclusiva del titolare laureato e abilitato alla professione, impedisce di fatto la costituzione di cooperative o di enti cooperativistici in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e comunque di società, così come impedisce di fatto il conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore alla società di persone previste dal comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984 nel caso di imprese familiari.

Il continuo espandersi dell'assistenza farmaceutica richiede, oggi, mezzi finanziari

difficilmente disponibili dal solo titolare; l'introduzione del servizio sanitario nazionale, estendendo l'assistenza farmaceutica a tutti i cittadini, ha reso non più sopportabili dal titolare gli oneri finanziari dovuti al costo del danaro. Inoltre, il fatto che le regioni non sono in grado di tener fede con puntualità agli impegni di spesa del settore ha reso difficile la vita dei titolari e vanificato tutte le speranze dei farmacisti non titolari che il più delle volte, non riuscendo a reperire i necessari mezzi finanziari, rinunciano all'assegnazione di sedi anche se vinte per concorso.

Per ovviare a tali gravi inconvenienti, per favorire l'apertura di nuove farmacie soprattutto nei grandi centri dove i nuovi quartieri lamentano la mancanza o la scarsa presenza di esercizi e per porre riparo alla grave ingiustizia arrecata ad una benemerita categoria che si è vista preclusa la possibilità di accedere a quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, che favorisce la trasformazione delle imprese familiari in società, viene proposto alla vostra approvazione il presente disegno di legge che prevede la costituzione di tutte

le forme di cooperative e di società purchè costituite tra farmacisti laureati, abilitati e iscritti agli ordini professionali, garantendo in tal modo la tutela della professionalità nei confronti della collettività, con esclusione assoluta di tutte quelle forme anomale di au-

torizzazione che nel passato avevano creato distorsioni tali da consentire la titolarità di farmacie a non laureati e a industrie produttrici di farmaci che, in questi casi, divenivano detentrici della produzione e della distribuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La gestione dell'esercizio e la proprietà dei beni patrimoniali di farmacie sono consentite anche a più farmacisti costituitisi in società cooperative o in altre forme societarie, purchè laureati, abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine dei farmacisti.

La direzione professionale della farmacia, in tal caso, dev'essere affidata ad un direttore responsabile designato tra i soci.

Le quote di proprietà dei singoli farmacisti potranno essere trasferite ad altri farmacisti o ai propri eredi, purchè, in entrambi i casi, siano laureati, abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine dei farmacisti.

Art. 2.

Potranno costituire società in nome collettivo o in accomandita semplice farmacisti titolari e collaboratori familiari purchè iscritti ai relativi ordini professionali.

La costituzione della società deve avvenire con atto sottoposto a registrazione entro il 30 aprile 1986, con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore; il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà.